

Comune di Rossano Veneto
Provincia di Vicenza
Organo di revisione

Verbale n. 3 Del 10 marzo 2025	Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 6/3/2025 denominata <i>"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI TRANSIZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (A.T.S.)"</i>
-----------------------------------	---

Il sottoscritto Tognolo Ivan, Revisore unico del Comune di Rossano Veneto, in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale all'esame nella prossima seduta di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, che disciplina i pareri dell'organo di revisione ed in particolare relativamente a *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione di partecipazione ad organismi esterni"*;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 160, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 ha stabilito che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei livelli essenziali sociali (LEPS) sul territorio nazionale, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS); i quali costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi;
- che, conseguentemente, la Regione del Veneto, con la legge n. 9 del 4 aprile 2024, ha avviato un processo di evoluzione e potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), quali strutture intercomunali deputate alla gestione associata della funzione socio-assistenziale;
- che nel Piano di riordino territoriale della Regione del Veneto, l'Ambito Territoriale Sociale è individuato come dimensione territoriale adeguata all'interno della quale, fatte salve debite eccezioni, dovrà essere garantita la gestione associata della funzione socio-assistenziale che comprende: a) le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali; b) tutti gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, che attengono *"ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;
- che l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 9/2024 prevede che *"L'ATS è costituito di norma dai Comuni compresi nel distretto dell'Azienda ULSS come definito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ..."*;
- che l'art. 8 della citata L.R. 9/2024 impone ai Comuni dell'ATS l'esercizio associato della funzione socio-assistenziale attraverso specifici modelli gestionali, prescrivendo al comma 3:

“I Comuni individuano, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo preferibilmente la forma dell'azienda speciale consortile pubblica, di cui agli articoli 31 (ConSORZI) e 114 comma 1 (Aziende speciali) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.... ”;

- che l'art. 10 della LR 9/2024 cit definisce, infine, la struttura organizzativo-amministrativa dell'ATS prevedendo in tema di personale, ai commi 5-8:

“5. L'ATS è dotato di personale proprio reclutato con le procedure conformi alla natura giuridica dell'ATS.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more della definizione dell'assetto strutturale e della dotazione organica degli ATS, l'operatività degli stessi verrà garantita tramite l'assegnazione temporanea di dipendenti dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi disciplinata dalla presente legge. L'assegnazione temporanea avverrà prioritariamente con il consenso del dipendente, e, in caso di fabbisogno non coperto con le assegnazioni consensuali, si ricorrerà all'assegnazione d'ufficio.

7. Il personale assegnato temporaneamente all'ATS con le modalità di cui al comma 6, conserva il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, dell'Ente di appartenenza ed è soggetto alla gestione organizzativa e funzionale dell'ATS.

8. L'organico dell'ATS è costituito, a regime, dal personale dei Comuni o di altri enti pubblici interessati dalla riorganizzazione dei servizi di cui alla presente legge, trasferito nei ruoli dell'ATS e da ulteriore personale reclutato ai sensi del comma 5. Ai dipendenti trasferiti, in caso di sopraggiunte eccedenze di personale o soppressione dell'ATS, è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro prioritariamente presso l'amministrazione di provenienza o, in subordine, presso altra amministrazione pubblica.”;

- che l'art. 19 della L. 9 cit prescrive, al comma 1, un termine biennale per l'attuazione degli ATS e l'esercizio associato delle relative funzioni (“entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge”); prevedendo, al comma 2, che, nelle more dell'adozione della forma di gestione associata, che i Comuni: debbano trasmettere all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, “entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato” (comma 2, lett. a);

RILEVATO:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1191 in data 18/08/2020 sono stati definiti gli Ambiti Territoriali Sociali in base alla denominazione concordata con gli enti capofila;
- che il Comune di Bassano riveste il ruolo di capofila tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale denominato “Ambito Sociale VEN-03 – Bassano del Grappa” (v. Allegato A alla DGR n. 1191/2020);
- che l'Ambito sociale VEN-03 comprende i Comuni di Bassano del Grappa, Asiago, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta;

- che il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al D.Lgs n. 267/2000, ha ritenuto di individuare nell'Azienda speciale consortile pubblica l'istituto giuridico maggiormente adatto a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di propria competenza;
- che la suddetta scelta dell'Azienda Speciale Consortile sarà formalizzata con Deliberazione di Consiglio Comunale con l'approvazione dello specifico "Protocollo di intesa tra i Comuni costituenti L'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_03 BASSANO DEL GRAPPA per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato a norma di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a) della L.R. N. 9 del 4 aprile 2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli Interventi e dei Servizi Sociali";
- che entro il termine ultimo del 10/04/2026, ai sensi del sopra richiamato comma 6 della L.R. 9/2024, dovrà essere garantita l'operatività dell'Azienda Speciale consortile/ATSVEN-03 tramite assegnazione temporanea -ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001; dovendosi stipulare appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati, che disciplinino le funzioni, le modalità di inserimento, gli oneri per la corresponsione del trattamento economico e la durata dell'assegnazione temporanea del personale. E provvedendo - ove non si arrivi alla copertura del fabbisogno di personale con assegnazioni temporanee consensuali - all'assegnazione d'ufficio di unità lavorative attraverso l'istituto del distacco ai sensi dell'art. 30, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 (la cd "fase transitoria, v. Allegato A della DGR n. 1077 del 17/09/2024);

VISTO:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*;

DATO ATTO che il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali. Le convenzioni devono specificare:

- il contenuto della funzione o del servizio conferiti;
- le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;
- le finalità;
- la durata e le modalità di recesso;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- i reciproci obblighi e garanzie;

VALUTATA l'utilità di attivare un Ufficio associato per la transizione all'Ambito Territoriale Sociale al fine di fornire un supporto specifico alle singole amministrazioni, durante la cd fase transitoria di costituzione dell'ATS VEN-03, in tutte le attività relative al processo di definizione dell'assetto strutturale e di assegnazione del personale alla costituenda Azienda Speciale consortile;

RILEVATO che, per l'attivazione dell'Ufficio associato per la transizione all'Ambito Territoriale Sociale, si rende necessaria l'approvazione dello schema di Convenzione con cui l'Ente procederà a stipulare le singole convenzioni con gli Enti richiedenti, e che potrà essere eventualmente oggetto di modifiche non sostanziali;

ESAMINATA la documentazione trasmessa ed in particolare la bozza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2025 unitamente allo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di transizione all'Ambito Territoriale Associato;

Alla luce della documentazione prodotta e delle considerazioni sopra evidenziate il Revisore Unico del Conto

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 6/3/2025 con oggetto *"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI TRANSIZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (A.T.S.)"* in quanto si rende necessario attivare un Ufficio associato per la transizione all'Ambito Territoriale Sociale al fine di fornire un supporto specifico alle singole amministrazioni, durante la cd fase transitoria di costituzione dell'ATS VEN-03, in tutte le attività relative al processo di definizione dell'assetto strutturale e di assegnazione del personale alla costituenda Azienda Speciale consortile.

Badia Polesine, 10 marzo 2025

Il Revisore unico
Rag. Ivan Tognolo
(documento firmato digitalmente)